

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Sommario CAPO I Principi generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Individuazione degli impianti sportivi comunali

Art. 4 Competenze

CAPO II Disposizioni per la gestione e l'affidamento/concessione degli impianti sportivi comunali

Art. 5 Forme di gestione

Art. 6 Impianti gestiti direttamente dall'amministrazione comunale

6.1 Utilizzo dell'impianto

6.2 Accesso agli impianti

6.3 Orario di utilizzo

6.4 Utilizzo magazzini

6.5 Obblighi e responsabilità dei concessionari

6.6 Utilizzo saltuario dell'impianto

Art. 7 Impianti in gestione convenzionata con società e/o associazioni

CAPO III Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 Disposizioni finali

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti disposizioni hanno per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale di cui al successivo art.3, realizzati per uso sportivo e attrezzati per una o più attività sportive.
2. Le modalità di concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali sono conformate alle disposizioni di legge e dalle presenti disposizioni.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune di Adrara San Martino ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità e del suo benessere psicofisico. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
3. Tutti i cittadini, di tutte le età e condizioni, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento della qualità della vita e al diritto alla salute, promuovendo azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base e dello sport e, per coloro i quali ne abbiano le caratteristiche, dello sport di eccellenza.
4. Il Comune di Adrara San Martino promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per soddisfare gli interessi generali di ogni cittadino, garantendo alle persone con disabilità la fruibilità ai percorsi educativi, motori e sportivi.
5. Gli impianti sportivi comunali, e le relative attrezzature, sono destinati ad uso pubblico per la promozione dell'attività sportiva e di quella ricreativa.
6. L'Amministrazione Comunale persegue altresì le seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni.

7. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli enti locali, interviene in base alle proprie condizioni economico finanziarie, con particolare attenzione all'equilibrio economico della gestione.

Art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi comunali

1. Alla data di adozione delle presenti disposizioni gli impianti sportivi comunali interessati sono identificati come di seguito:

- Centro sportivo Comunale – Via Marconi, 1
- Nuova palestra Comunale – Via Marconi, 55
- Palestra scuole elementari – Via Papa Giovanni XXIII, 29

Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune saranno inseriti d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1 indipendentemente dalla loro tipologia e caratteristiche tecniche.

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;

b) la Giunta Comunale:

- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
- definisce il canone che l'affidatario/concessionario dovrà versare al Comune;
- definisce i canoni agevolati per le società/associazioni utilizzatrici;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine all'affidamento/concessione approvando i relativi schemi di convenzioni - tipo;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle presenti disposizioni;
- definisce con esattezza le date della stagione sportiva che sarà ricompresa nel periodo 1° settembre – 31 maggio di ogni anno.

c) L'Ufficio competente del Comune, preso atto degli atti di indirizzo amministrativi del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e di quanto contenuto nelle presenti disposizioni, provvede all'assegnazione e alla gestione degli impianti.

CAPO II

Disposizioni per la gestione e l'affidamento/concessione degli impianti sportivi comunali

Art. 5 Forme di gestione

Gli impianti sportivi comunali vengono classificati in relazione alla caratteristica gestionale dello stesso, pertanto si avranno:

- impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- impianti in gestione convenzionata con Società e/o Associazioni locali.

Art. 6 Impianti gestiti direttamente dall'amministrazione comunale

6.1 Utilizzo dell'impianto

1. L'uso degli impianti sportivi è riservato:

- a tutte le società sportive o A.S.D. (associazione sportive dilettantistiche) iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Adrara San Martino;
- associazioni affiliate ad Enti di promozione sportiva, Federazioni, discipline sportive associate, CONI;
- allo svolgimento delle attività didattiche e delle manifestazioni sportive di istituti scolastici e Fondazioni;
- alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, comunità parrocchiali, cooperative o associazioni con finalità sociali;
- alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini o associazioni non iscritte al Registro delle Associazioni del Comune di Adrara San Martino.

2. Fatti salvi gli usi di cui al comma 1°, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per giornate di studio, aggiornamento, formazione, nonché per le manifestazioni e rappresentazioni extra-sportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, fiere ed eventi di promozione territoriale, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto della vigente normativa.

3. Per poter utilizzare l'impianto in forma continuativa, le Società/Associazioni dovranno presentare domanda tramite apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente <https://comune.adrarasanmartino.bg.it>, nella parte della modulistica entro il 30 maggio di ogni anno.

4. L'ufficio dedicato effettuerà l'istruttoria, il cui esito sarà trasmesso alla Giunta comunale che fornirà gli indirizzi per la stesura del calendario sportivo e l'applicazione delle tariffe agevolate.

5. L'ufficio dedicato, entro il 30 giugno, sulla scorta delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 3, assegnerà alle varie società idonea autorizzazione relativamente agli orari di utilizzo per la stagione sportiva successiva e provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune del calendario di utilizzo degli impianti sportivi.

6. Le domande pervenute dopo il 30 maggio saranno accolte solo in caso di disponibilità dell'impianto.

7. Durante il periodo delle festività natalizie e di fine stagione sportiva l'utilizzo degli impianti potrebbe essere sospeso a causa di manifestazioni organizzate o patrociniate dall'amministrazione comunale.

8. In caso di svolgimento di competizioni che comportano spareggi (play-off/play-out) di rilevanza provinciale regionale o nazionale da parte delle società sportive del territorio, queste avranno la priorità di utilizzo rispetto alle altre associazioni, se comunicate dalle stesse almeno 10 giorni prima.

9. Nel caso in cui ci sia la sovrapposizione di richieste della stessa data, al fine di non danneggiare nessuna delle associazioni, si procederà ad assegnare l'utilizzo dell'impianto ad anni alterni, partendo con l'utilizzo dall'associazione convenzionata.

10. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto all'ufficio dedicato, atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

6.2 Accesso agli impianti

1. L'ufficio dedicato, sulla scorta delle domande pervenute, formula il calendario settimanale di utilizzo degli impianti, rilasciando apposita autorizzazione che vincola la Società/Associazione all'utilizzo dell'impianto nel giorno e nell'ora indicata.
2. La società/associazione è tenuta a comunicare tempestivamente (e comunque entro 48 ore) tramite e-mail eventuali modifiche e/o integrazioni dell'attività, nonché il mancato utilizzo dell'impianto all'ufficio preposto. In mancanza di tale comunicazione, la stessa è tenuta a corrisponderne i costi.

6.3 Orario di utilizzo

Quando l'utilizzo si riferisce ad una gara ufficiale, salvo casi particolari stabiliti dalle singole federazioni sportive, si potrà accedere all'impianto 1 ora prima dell'orario fissato per l'inizio e si dovrà uscire entro 1 ora dal termine della gara.

2. In questo caso si potranno utilizzare gli spogliatoi, lo spogliatoio per i direttori di gara, l'infermeria e tutti i servizi previsti per il pubblico; ad esclusione della Palestra delle scuole elementari in Via Papa Giovanni XXIII 29 poiché sprovvista di spogliatoi per gli atleti.
3. La società che organizza la gara è responsabile sia dell'ordine pubblico che della struttura.
4. Il calendario delle gare (in particolar modo quelle del periodo natalizio e quelle di fine stagione) dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale quanto prima. Nel caso vi siano delle concomitanze e non vi sia accordo tra le parti, sarà la Giunta Comunale a determinare la priorità.

6.4 Utilizzo magazzini

1. Ogni società che utilizza l'impianto sportivo in forma stabile potrà collocare il materiale occorrente alla pratica della propria disciplina nel magazzino attrezzi, previa valutazione delle attrezzature da depositare. Nel magazzino potrà essere collocato soltanto il materiale strettamente necessario allo svolgimento dell'attività. È assolutamente vietato utilizzare materiale di proprietà di altre Associazioni/Società/Gruppi senza la preventiva richiesta al legittimo proprietario.
2. Il Comune e il personale addetto non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti, né tantomeno delle attrezzature sportive per le quali si è ottenuta l'autorizzazione al deposito.
3. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti indumenti né oggetti personali o di proprietà delle società sportive. Al termine degli allenamenti o gare, manifestazioni sportive ed extra-sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose compreso eventuale materiale pubblicitario.

6.5 Obblighi e responsabilità dei concessionari

1. Tutti i concessionari autorizzati per l'utilizzo degli impianti sportivi hanno i seguenti obblighi:
 - osservanza delle presenti disposizioni e rispetto degli atleti, dirigenti e pubblico;
 - salvaguardia e tutela della struttura e di tutte le attrezzature pertinenti. A tal riguardo sono responsabili di eventuali danni arrecati;

- immediata segnalazione al custode responsabile dell'impianto, se presente, o direttamente all'ufficio sport, di eventuali danni, comunicando anche il nominativo della società responsabile o della persona che materialmente li ha provocati;
- risarcimento del danno arrecato;
- rispetto e far rispettare il divieto di non fumare e di tutte le normative che sia l'Amministrazione Comunale che i vari organismi statali stabiliranno in merito agli impianti sportivi.

6.6 Utilizzo saltuario dell'impianto

1. Le Società, Associazioni o gruppi che intendono utilizzare l'impianto saltuariamente per una o più giornate, dovrà presentare domanda direttamente all'ufficio preposto, massimo 90 giorni e non meno di 30 prima della data prevista per l'evento/manifestazione, il quale potrà rilasciare idonea autorizzazione in base alle disponibilità.

Art. 7 Impianti in gestione convenzionata con società e/o associazioni

La Giunta Comunale potrà, tramite specifica convenzione, delegare la gestione di un impianto ad una Società o Associazione Sportiva. Nella convenzione dovranno essere indicate sia le modalità di utilizzo che di gestione finanziaria.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad è esecutivi della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.